

**IN BREVE n. 049-2011**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **RISTRUTTURAZIONI e DETRAZIONE FISCALE**

Al fine di “ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti” non è più necessario comunicare all’Agenzia - Centro operativo di Pescara la dichiarazione di inizio lavoro per la detrazione fiscale del 36% nelle ristrutturazioni.

Per poter scontare l’Irpef, infatti, occorrono le fatture dei costi effettivamente pagati, nonché i bonifici bancari o postali effettuati in favore della ditta che ha svolto i lavori di ristrutturazione.

Un provvedimento del 2 novembre, a firma del direttore della stessa Agenzia delle Entrate, elenca i documenti che devono essere conservati e tenuti a disposizione degli uffici fiscali che ne facciano richiesta:

- abilitazioni amministrative (concessioni, autorizzazioni o comunicazioni di inizio lavori), se previste
- domanda di accatastamento per gli immobili non censiti
- ricevute dell’Ici, se dovuta
- delibera assembleare e tabella con ripartizione delle spese in base ai millesimi, in caso di lavori concernenti parti comuni di edifici
- dichiarazione di consenso ai lavori da parte del possessore dell’immobile, se effettuati dal detentore diverso dai familiari conviventi
- comunicazione alla Asl, se prevista dalla legge per la sicurezza dei cantieri
- fatture e/o ricevute delle spese sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.

Il contribuente, inoltre, dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi dove “scala” la rata del 36% i dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (inquilino, comodatario), gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e tutti gli altri dati richiesti ai fini del controllo fiscale.

**Vedi anche BREVIA 47 e documento 255**

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Infermieri responsabili dei pazienti loro affidati**

Gli infermieri assumono nei riguardi del paziente loro affidato una posizione di garanzia, rientrando nelle competenze dell’infermiere controllare il decorso della malattia, tale da assicurare il tempestivo intervento di un medico in caso di necessità.

*Corte di Cassazione sezione IV penale - sentenza numero 24573 del 20 giugno 2011*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza 24573/2011 (documento 264)**

### **Va sospeso dalla attività il ginecologo indagato?**

Va sospeso dall'attività il ginecologo indagato per omicidio colposo?

La Cassazione si sarebbe pronunciata sulla necessità di “fermare il medico (nella fattispecie un ginecologo) che, per imperizia e negligenza, commette nel corso di un intervento errori tali da procurare la morte della paziente”, per pericolo di reiterazione. Nel caso specifico sarebbero state valutate la personalità del medico che ha agito violando le regole di cautela, il livello di evitabilità dell'evento e il quantum di esigibilità dell'osservanza della condotta doverosa, oltre al precedente nel curriculum di una querela per lesioni gravissime subite da una paziente nel corso di un raschiamento.

*Corte di Cassazione sezione IV penale - sentenza numero 42588 del 3 novembre 2011*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza 42588/2011 (documento 265)**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - GLOSSARIO**

#### **Indennità di fine rapporto (Tfr)**

Emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, in misura proporzionale alla retribuzione annuale e alla durata del rapporto.

*Viene intesa come retribuzione differita al contrario dell'indennità premio di servizio un tempo erogata dall'Inadel (agli ospedalieri) che aveva una connotazione assicurativa previdenziale su base mutualistica*

### **INTERESSI LEGALI**

<b>INTERESSI LEGALI</b> (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)			
<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>interesse legale</b>	<b>disposizione normativa</b>
21.04.1942	15.12.1990	5,0%	
16.12.1990	31.12.1996	10,0%	Legge 26.11.1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5,0%	Legge 23.12. 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010	31.12.2010	1,0%	D.M. 5 dicembre 2009
01.01.2011		1,5%	D.M. 15 dicembre 2010

## **EX INTERNISTA OSPEDALIERO E CARDIOLOGO «MINIMO»**

Da Sole 24 ore - risposta 4085

**D** - Già medico ospedaliero, internista, sono pensionato dall'aprile 2011.

Nello stesso mese ho aperto partita Iva come contribuente minimo, esercitando l'attività di cardiologo presso un ambulatorio privato di cui utilizzo la struttura e le attrezzature. Potrò proseguire nell'applicazione del regime dei nuovi minimi sino al 2015, alla luce dell'articolo 27 del Dl 98/2011?

**R** - La risposta è positiva. L'attività esercitata quale libero professionista dal 2011 non presenta le caratteristiche della mera prosecuzione di quella precedentemente esercitata quale dipendente Asl, ragione per la quale il regime dei nuovi minimi potrà essere adottato fino al 2015, a norma dell'articolo 27 del Dl 98/2011, il quale stabilisce che il nuovo regime si applica «per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi».

### **Decreto legge 98/2011**

#### **Art. 27**

#### **Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità'**

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma

96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Risparmio postale**

**Data di emissione il 18 novembre 2011**

### **Santo Natale 2011**

**Data di emissione il 19 novembre 2011**

### **Natale - Madonna con il Bambino e melagrana**

**Data di emissione il 19 novembre 2011**

### **Manifestazione filatelica nazionale - Palazzo dei Congressi**

**Data di emissione il 20 novembre 2011**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - OMESSA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE**

### **Domanda**

Quali sanzioni si applicano in caso di omessa registrazione del contratto di locazione?

### **Risponde A.Giordano**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 23/2011, all'omessa registrazione del contratto di locazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 69 del Dpr 131/1986. Pertanto, il contribuente dovrà versare: l'imposta di registro dovuta, la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta, gli interessi. Tali misure sanzionatorie sono dovute solidalmente dai soggetti obbligati a chiedere la registrazione del contratto di locazione (parti contraenti per i contratti verbali e le scritture private non autenticate ovvero parti contraenti e pubblico ufficiale per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).

## **P.A. - MALATTIA e VISITE FISCALI**

In base a quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'articolo 16 del DL 98/2011

9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

la Pubblica Amministrazione può disporre controlli delle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente, ciò stante l'onerosità dell'invio del medico fiscale, tranne l'obbligo nei casi di assenza per malattia non solo se questa precede o è successiva a una giornata festiva, ma anche se è iniziata dopo un giorno di ferie, di permesso o di congedo.

Infatti (Funzione pubblica parere n. 3 del 21 novembre 2011) col termine -non lavorativa- va inteso non solo quella festiva o la domenica, ma anche tutte quelle giornate in cui la prestazione lavorativa non è stata fisicamente effettuata nella sede di servizio come in caso di ferie, permessi o congedi.

Sempre nello stesso documento viene anche precisato che in caso di assenze per esami, visite mediche sarà sufficiente l'attestazione rilasciata al dipendente dal medico o dalla struttura sanitaria (anche privata) che ha o ove è stata effettuata la prestazione indipendentemente dalla circostanza che queste siano connesse o meno da una patologia in atto.

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBLICA Parere n. 3 del 21.11.2022  
(documento 266)**

## **FERIE - LECITO FISSARE UN TERMINE AL RIPORTO**

La Corte di giustizia europea con la sentenza nella causa C-214/102 ha stabilito che norme nazionali possano prevedere un riporto alla cui scadenza il diritto delle ferie annuali si estingue anche se il cumulo è derivato da inabilità lavorativa per diversi anni consecutivi.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE GIUSTIZIA EUROPEA Causa C-214/10 Sentenza  
22.11.2011 (documento 267)**

## **CONVERSIONE DA PART TIME A FULL TIME SOLO COL SI' DEL LAVORATORE**

Con sentenza del 21 novembre 2011, n. 24476 (in Guida al diritto-Sole 24 ore), i giudici della Suprema Corte hanno ribadito che, la nullità della clausola sul tempo parziale, per mancato consenso scritto del lavoratore, non comporta l'invalidità dell'intero contratto, bensì la conversione

del rapporto a tempo parziale a rapporto a tempo pieno, in virtù del principio generale della conservazione del negozio giuridico.

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time è ammessa soltanto se concordata dalle parti e quando si verificano alcune condizioni fondamentali: deve risultare da atto scritto "*ad substantiam*" e convalidata dalla Direzione territoriale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente (si ricorda che dal 1° gennaio 2012, viene abrogata la convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, così come previsto dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2011).

## **AGENZIA ENTRATE - CHIUSURA LITI FISCALI MINORI**

### **A domanda, risposta**

È definibile la lite in cui si contesta un atto impositivo, anche se instaurata tramite l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria, così come quella per la decadenza dalle agevolazioni della piccola proprietà contadina. Inoltre, per chiudere una lite minore è possibile scomputare l'importo della cartella di pagamento pagata tramite compensazione. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.107 di oggi che segue la circolare del 24 ottobre 2011, n. 48/E.

**Iscrizione ipotecaria** – Se una lite è stata instaurata impugnando un'iscrizione ipotecaria, per contestare la mancata notifica dell'atto impositivo precedente, può essere comunque definita, a patto che l'Agenzia delle Entrate sia sempre stata parte in giudizio o lo sia diventata prima del 1° maggio 2011.

**Piccola proprietà contadina** – Il contribuente può sanare la lite che riguarda la decadenza dalle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina e la relativa richiesta delle maggiori imposte dovute.

**Società di persone** – Nel caso in cui una società abbia ricevuto un avviso di accertamento di maggior reddito d'impresa, Iva e Irap e contestualmente i soci siano stati singolarmente destinatari di avvisi di accertamento dei maggiori redditi di partecipazione, possono sanare le liti soltanto i soci che hanno presentato ricorso prima del 1° maggio 2011, in quanto le controversie, pur avendo una matrice comune, sono autonome dal punto di vista processuale.

**Modalità di pagamento** – All'atto del pagamento delle somme previste per chiudere la lite, che deve essere effettuato esclusivamente con *F24 elementi identificativi*, il contribuente può sottrarre dalle somme da versare quanto già compensato in relazione alla cartella esattoriale oggetto della controversia. La risoluzione chiarisce che non sono possibili ulteriori compensazioni.

**Consolidato** – In caso di accertamenti emessi nei confronti di una società consolidata e di una consolidante solo quest'ultima può definire la lite, perché soltanto l'accertamento di secondo livello notificato alla controllante esprime un'imposta effettiva su cui calcolare l'importo dovuto per chiudere la lite. La definizione da parte della controllante ha l'effetto di determinare la cessazione della materia del contendere anche nella controversia instaurata dalla controllata sull'avviso di accertamento a essa notificato.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 48/E del 24.10.2011  
(documento 268)**

**AG. ENTRATE Risoluzione n.107 del 23.11.2011  
(documento 269)**